

FAY 081 76163 PP

Allo C.A

Auto Ferraro

Fisco
(custodia)



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE QUINTA BIS

IL GIUDICE

FAY
FOC
3
lotta l'istanza di vendita depositata, in data 16.11.2011, nella procedura esecutiva immobiliare n. 1425/2011 e preso atto dell'avvenuto deposito, in data 16.11.2011, della documentazione prevista dall'art. 567 comma 2 c.p.c., nonché della documentazione integrativa in data 12.1.2012, visto l'art. 569 c.p.c.

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per l'esame della regolarità degli atti e per l'autorizzazione alla vendita per il giorno 3.5.2012, ore 11,00

Rende noto che in tale udienza:

- potrà essere concesso un termine non superiore a centoventi giorni per l'eventuale integrazione della documentazione prescritta dall'art. 567, 2° comma, c.p.c. che sia risultata lacunosa o incompleta;
- potranno essere fatte osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita o potranno essere depositate note alla relazione dell'esperto nominato dal Tribunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 173 *bis* disp.att. c.p.c.;
- potrà essere delegato un notaio o un avvocato ovvero un commercialista al compimento delle attività previste dal paragrafo 3-*bis*, della Sezione III, del Capo IV del Titolo II del Libro III del c.p.c.;
- ove non sia possibile la separazione della quota in natura del bene indiviso spettante al debitore, potrà essere disposta la sua divisione in base a quanto disposto dagli artt. 600 e 601 c.p.c. e dall'art. 181 disp. att.c.p.c.;

Evidenzia che:

- in base a quanto disposto dall'art. 495 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., il debitore può chiedere, a pena di inammissibilità e per una sola volta, di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese;
- in base a quanto disposto dall'art. 624 *bis* c.p.c. il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere l'esecuzione fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine

Handwritten signature or initials



per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto;

Rilevato che occorre nominare un esperto che provveda alla stima del compendio pignorato ed al compimento delle ulteriori attività di cui all'art. 173 *his* disp. att. c.p.c.;

Considerato che il debitore non ha osservato gli obblighi su di lui incombenti, avendo ommesso di depositare il rendiconto o di richiedere l'autorizzazione a continuare ad abitare l'immobile;

Ritenuto, inoltre, che appare necessario, al fine di garantire un proficuo e celere svolgimento della procedura esecutiva, provvedere, sin d'ora, alla sostituzione *ex lege* del custode

NOMINA

quale esperto l'ing. Giulio Morone, via S. Teresa degli scalzi 43, tel. 081 5641016, cell. 338 2446269

quale custode l'avv. Fabrizio Fusco, corso Vittorio Emanuele 84, Napoli, tel. 081 7616024, fax 081 7616399

DISPONE

la convocazione **esclusivamente** del Custode e dell'Esperto Stimatore, per il giorno 22.2.2012, **ore 10,00**, per ivi prestare, quest'ultimo, il prescritto giuramento di rito e ricevere il conferimento dell'incarico, evidenziando, sin d'ora, che l'esperto, in tale sarà avvertito che, terminata la relazione, ne dovrà inviare copia ai creditori precedenti e/o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c. a mezzo posta ordinaria o nei modi che assicurano altrimenti la ricezione dell'elaborato da parte dei destinatari. Le parti potranno depositare note alla relazione, purchè abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, nel qual caso questi presenzierà all'udienza per rendere gli eventuali chiarimenti.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento all'esperto e al custode, anche a mezzo telefono-fax-posta elettronica ai sensi dell'art. 136 comma terzo c.p.c., al creditore pignorante, ai creditori intervenuti ed a quelli iscritti non intervenuti, al debitore esecutato ed agli eventuali comproprietari dei beni pignorati.

Autorizza il creditore pignorante alla notifica del presente provvedimento, anche in copia non autentica, al debitore esecutato, ai creditori iscritti ed ai sequestratari non in-

tervenuti, e nell'ipotesi di espropriazione dei beni indivisi, ai comproprietari ed agli interressati.

Napoli, il 19.1.2012.

IL GIUDICE
dr. Francesco Abete

*Cron. u.
122/12*

TRIBUNALE DI NAPOLI
ESECUZIONI IMMOBILIARI
Depositato/Pervenuto in Cancelleria
19 GEN 2012
IL CANCELLIERE

*13/2/12
Avv. usato con
telefonamenti*